CAF Imprese - Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale
Servizio Paghe - Centro Sicurezza e Ambiente

ISTITUTO COMPRENSIVO - "GALILEO CHINI"-MONTECATINI TERME
Prot. 0011878 del 28/11/2025
VI-9 (Entrata)

GEOS PISTOIA
Centro Sicurezza Ambiente

Documento di valutazione dei rischi
LAVORATRICI MADRI E PUERPERE

(Artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. e D.Lgs. 151/2001)

ICS "GALILEO CHINI"
Viale San Francesco D'Assisi, 20
51016 - Montecatini Terme

Data effettuazione valutazione
22 Settembre 2025

Revisione
01

SOMMARIO

RISCHIO LAVORATRICI MADRE 3

1. *TUTELA DELLA LAVORATRICE GESTANTE - FATTORI DI RISCHIO* 3
2. *PROCEDURA PER INTERDIZIONE ANTE/POST PARTUM* 5

A. PERIODO ESTIVO – PAUSA SCOLASTICA 6

3. *LAVORO IN GRAVIDANZA CON FLESSIBILITÀ – ART. 16, C 1.1* 6
4. *SPECCHIETI RIASSUNTIVI* 7
5. *CONSIDERAZIONI FINALI* 8

APPENDICE 1: ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 9

APPENDICE 2: ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 10

APPENDICE 3: ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI, E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 11

APPENDICE 4: TABELLA RIASSUNTIVA DEI FATTORI DI RISCHIO E DEGLI EFFETTI SULLA GRAVIDANZA E SUL FETO 12

1. FORMALIZZAZIONE 13

RISCHIO LAVORATRICI MADRE

Il D.Lgs. 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica, ecc.) nel rispetto di norme e linee guida nazionali ed internazionali.
Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.
In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantitative.
Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza.

In riferimento alle disposizioni previste dal **D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151** in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, si forniscono di seguito indicazioni aggiornate per una corretta gestione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, anche alla luce della recente **Nota INL n. 5944 del 8 luglio 2025**.

1. Tutela della lavoratrice gestante - fattori di rischio

All'interno dell'Istituto è presente personale femminile impiegato in mansioni differenti.
Ciascuna mansione può comportare specifici fattori di rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza, per i quali si rende necessaria una valutazione mirata. In base agli esiti della valutazione, può essere previsto l'allontanamento dal rischio secondo le modalità riportate nello schema seguente.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, dovrà individuare la modalità più idonea per la tutela della lavoratrice gestante, che potrà consistere in:

- assegnazione temporanea a mansione non a rischio (cambio di mansione);
- mantenimento della mansione con l'applicazione di specifiche limitazioni;
- richiesta di interdizione ante/post-parto per impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altra mansione

MANSIONE	FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASTENSIONE	
		ANTE- PARTO	POST-PARTO
Addetta segreteria Videoterminalista	- posture incongrue per impiego di VDT - archiviazione pratiche, fatica fisica, (es. faldoni, documenti) - front office (stazione eretta)	--	--
Insegnanti scuola infanzia	- sollevamento di bambini (movimentazione manuale dei carichi); - rischio biologico dovuto allo stretto contatto e igiene personale degli alunni (rischio biologico/malattie esantematiche); - posture incongrue e stazione eretta prolungata	astensione immediata dal lavoro NB: l'ITL rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni	astensione fino al 7 mese dopo il parto NB: l'ITL rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni
Insegnanti scuola primaria	- rischio biologico dovuto allo stretto contatto e	astensione immediata dal lavoro	astensione fino al 7 mese dopo il parto

	igiene personale degli alunni (rischio biologico/malattie esantematiche); - posture incongrue e stazione eretta prolungata	NB: l'ITL rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni	NB: l'ITL rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni
Insegnanti scuola secondaria	- rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.) - contatto fisico ravvicinato con alunni (soprattutto con disabilità o gravi disturbi comportamentali)	astensione immediata dal lavoro a seguito di specifica valutazione	astensione fino al 7 mese dopo il parto
Insegnanti di sostegno	- rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.) - movimentazione manuale di alunni non autosufficienti - rischio biologico dovuto allo stretto contatto e igiene personale dei disabili - rischio fisico per contatto stretto con alunni con gravi disturbi comportamentali (es. reazioni improvvise e violente, aggressioni)	astensione immediata dal lavoro a seguito di specifica valutazione	astensione fino al 7 mese dopo il parto
Collaboratore scolastico	- movimentazione manuale dei carichi (es. arredi, rifiuti, materiale didattico) - rischio chimico durante l'impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute - posture incongrue - stazione eretta prolungata - rischio fisico per contatto stretto con alunni con gravi disturbi comportamentali (es. reazioni improvvise e violente, aggressioni) - rischio biologico dovuto allo stretto contatto e igiene personale degli alunni (scuola dell'infanzia) - uso di scale portatili	astensione immediata dal lavoro a seguito di specifica valutazione	astensione fino al 7 mese dopo il parto
Assistente tecnico informatico	- rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.) - posture incongrue per impiego di VDT	--	--

Addetto Biblioteca	- rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.) - posture incongrue per impiego di VDT - uso si scale portatili - movimentazione manuale dei carichi	--	--

Lo schema riassuntivo sopra indicato non tiene conto di situazioni particolari di rischio che dovranno essere valutate caso per caso con la partecipazione congiunta del Dirigente Scolastico, del Medico Competente e del RSPP, quest'ultimo provvederà alla redazione della valutazione relativa alla tutela della maternità specifica per l'addetto.

INDICAZIONI
o Divieto di lavorare in assenza di immunizzazione per virus rosolia, periodi di epidemia, ecc. o Verifica sempre la possibilità di assegnazione a mansioni leggere o Limitazione dello stress lavorativo o Eventuale riorganizzazione dei carichi di lavoro o Alternanza postura eretta con seduta e viceversa o Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta per oltre la metà dell'intero orario di lavoro o Divieto di uso di scalei e simili o Divieto di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg o Divieto di prendere/riporre fascicoli ecc. in posizioni affaticanti (troppo basse o troppo alte) o Per l'utilizzo in modo continuativo e prolungato del computer: concordare pause maggiori e più frequenti (in base al D.Lgs. 81/08, almeno 15 minuti ogni 2 ore) o Divieto utilizzo prodotti chimici classificati pericolosi o Divieto di sostituzione toner

2. Spostamento ad altra mansione

La valutazione circa la possibilità ovvero l'impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l'eventuale mutamento di mansioni o l'adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l'efficienza dell'organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell'azienda stessa.
Ne deriva che l'eventuale accertamento da parte dell'Ufficio, teso a verificare la veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in ordine alla impossibilità di spostamento ad altra mansione, deve essere considerata circostanza eccezionale, legata alla particolarità della singola fattispecie, e l'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere debitamente motivato.

3. Procedura per interdizione ante/post partum

Secondo la Nota INL 5944/2025, l'interdizione può essere richiesta da:

- Lavoratrice (autonomamente);
- Datore di lavoro, qualora non possa adibire la lavoratrice ad altra mansione.

La richiesta deve essere corredata da:

- Certificato medico con data presunta del parto;
- Stralcio del DVR aggiornato;
- Indicazione delle mansioni non modificabili;
- Descrizione dei rischi vietati ex art. 7.

Nota Bene: l'ITL rilascia il provvedimento di interdizione entro 7 giorni dalla data successiva a quella di ricezione della documentazione completa. **L'astensione decorre dalla data di adozione del provvedimento, non dalla data di istanza.**

a. Periodo estivo – Pausa scolastica

Durante la pausa estiva scolastica (assenza attività didattiche), l'INL precisa che:
"*durante il periodo di chiusura dell'anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa che infatti rimane sospesa fino alla ripresa del nuovo anno scolastico. Pertanto, non sarebbe giustificata l'emanazione di un provvedimento di astensione dell'insegnante dal lavoro in corrispondenza di un periodo di mancato svolgimento dell'attività principale, individuata come fattore di rischio all'interno del DVR.*"

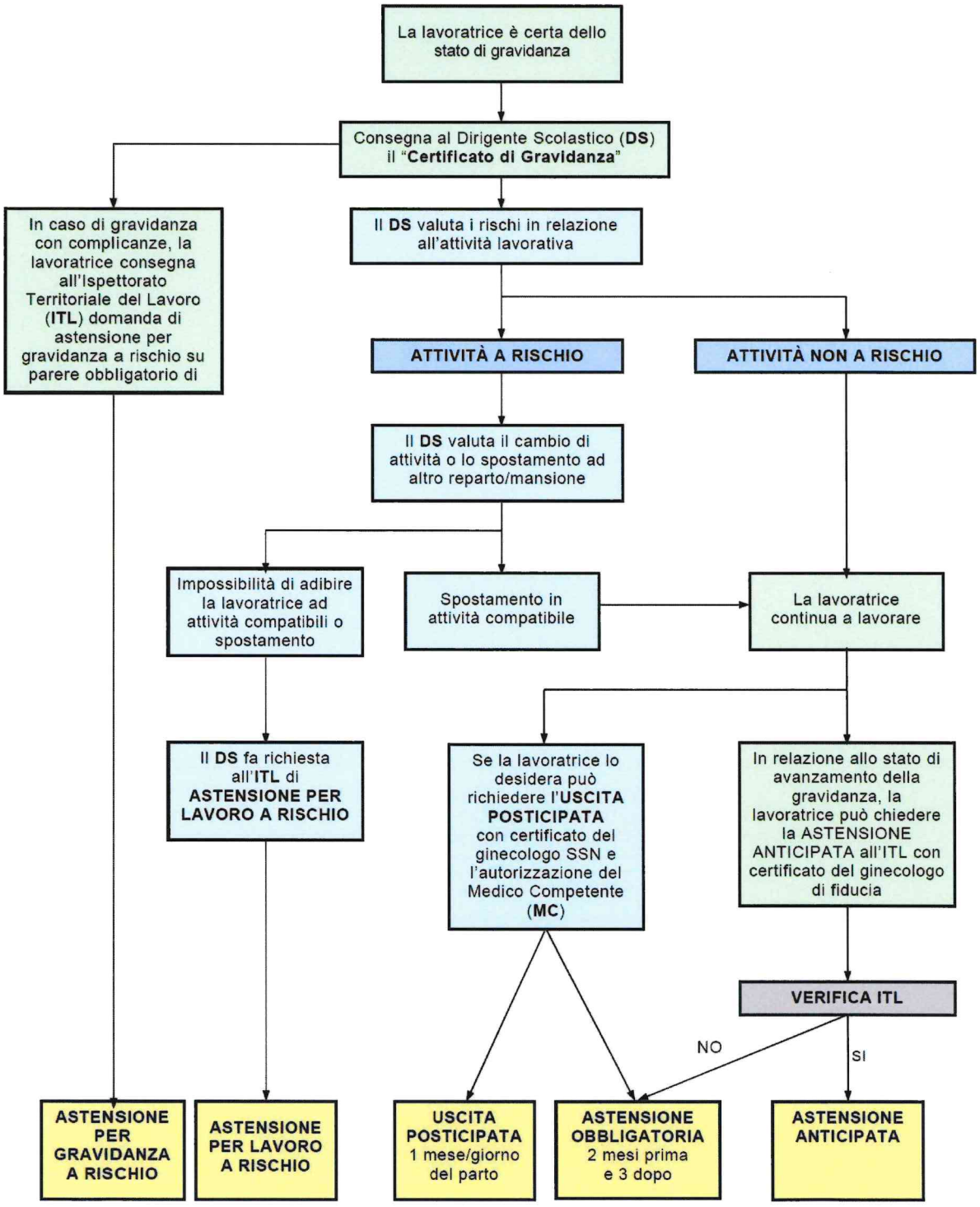
Pertanto, nel caso, la richiesta di interdizione dovrà essere presentata all'inizio del nuovo anno scolastico, contestualmente all'avvio delle lezioni.

4. Lavoro in gravidanza con flessibilità – art. 16, c 1.1

La lavoratrice può posticipare il congedo e lavorare, potenzialmente, fino alla data presunta del parto, prolungando la propria attività lavorativa e avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, a condizione che ciò non comporti un pregiudizio per la salute della gestante e/o del nascituro, e a condizione che:

- lo richieda espressamente;
- presenti certificati di idoneità da parte del ginecologo SSN e del Medico Competente dell'Istituto (se soggetto a sorveglianza sanitaria);
- la documentazione sia inviata all'INPS entro il 7° mese.

5. Specchietto riassuntivo



6. Considerazioni finali

Il D.Lgs. 151/2001, in combinato disposto con il D.Lgs. 81/2008, obbliga il datore di lavoro a:

- tutelare in modo preventivo la salute della lavoratrice madre e del nascituro;
- documentare ogni valutazione congiunta;
- dimostrare l'impossibilità organizzativa allo spostamento, ove si chieda l'interdizione.

Appendice 1: Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti.

A. Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262 e cioè...

I. Mansioni che espongono A:

1. Agenti fisici

a) Atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione
b) sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al DPR n. 321/56.
c) Rumori con esposizione media giornaliera superiore a 87 decibel.

2. Agenti biologici

a) Agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del D. Lgs. 81/08 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al D. Lgs. 91/93 e al D. Lgs. 92/93.

3. Agenti chimici

a) Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D. Lgs. 52/97 e successive modificazioni e integrazioni e del D. Lgs. 285/98.
b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
   1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
   2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
   3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
   4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
   5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
   6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
   7) può ridurre la fertilità (R60);
   8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61).
c) Sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: «può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)».
d) Sostanze e preparati di cui al titolo IX del D. Lgs. 81/08.
e) Piombo e composti.
f) Amianto.

II. Processi e lavori

Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D. Lgs. 81/08.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al DPR n. 302/56.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 ° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del D. Lgs. 285/92, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

B. Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
C. A lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
D. I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
E. I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
F. I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
G. I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
H. I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
I. I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
J. I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
K. I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
L. I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Appendice 2: Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

Agenti

a) Agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea.
b) Agenti biologici: toxoplasma virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione.
c) Agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti all'organismo umano.

Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Appendice 3: Elenco non esauriente di agenti, processi, e condizioni di lavoro di cui all'art. 11

Agenti

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

   a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
   b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
   c) rumore;
   d) radiazioni ionizzanti;
   e) radiazioni non ionizzanti;
   f) sollecitazioni termiche;
   g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica
   h) mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.
   Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.
   Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II:

   a) sostanze etichettate R 40 R 45 R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
   b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
   c) mercurio e suoi derivati;
   d) medicamenti antimitotici;
   e) monossido di carbonio;
   f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Appendice 4: Tabella riassuntiva dei fattori di rischio e degli effetti sulla gravidanza e sul feto

	FATTORI DI RISCHIO	EFFETTI SULLA GRAVIDANZA E SUL FETO	PRESCRIZIONI
FISICI	**Rumore**	Aumento della pressione sanguigna e senso di stanchezza. Ridotte capacità uditive del nascituro.	Divieto di esposizione media giornaliera superiore a 80 dBA Lep, d per le gestanti. Divieto di esposizione media giornaliera superiore a 90 dBA Lep, d fino a sette mesi dopo il parto.
	Radiazioni ionizzanti	Effetti teratogeni, mutageni, cancerogeni. Incremento di rischio di contrarre tumori alla nascita.	Divieto di accesso alle zone controllate e sorvegliate per le gestanti e fino ai sette mesi successivi al parto. Non esporre al rischio le donne in periodo di allattamento.
	Microclima	Accentuazione disturbi circolatori/metabolici/fisiologici presenti in gravidanza.	Divieto di esposizione a sollecitazioni termiche per le gestanti. Divieto di esposizione a temperature molto basse (celle frigo) fino ai sette mesi successivi al parto.
	Vibrazioni	Chinetosi e rischio di aborto spontaneo.	Divieto di esposizione a vibrazioni a corpo intero (WBV).
CHIMICI	**Sostanze e preparati chimici pericolosi**	Azione cancerogena (R45, R49, R40). Azione mutagena (R46, R68). Azione tossica per la riproduzione (R60, R61, R62, R63).	Divieto di utilizzo/esposizione a tutte le sostanze pericolose per le gestanti e fino ai sette mesi successivi al parto.
BIOLOGICO	**Agenti biologici (virus, batteri, sostanze allergizzanti, ecc...)**	Aborto spontaneo, morte in utero e malformazioni.	Divieto di esposizione per tutto il periodo della gravidanza.
BIOMECCANICO	**Movimentazione manuale dei carichi (NIOSCH>1)**	Minaccia di aborto, parto prematuro, basso peso alla nascita, lesioni a carico del rachide.	Divieto di attività di movimentazione manuale dei carichi (spostamento confezioni, bobine, pedane, ecc, azioni di spinta e/o tiro) per le gestanti.
TRASVERSALI	**Posture incongrue e disergonomiche**	Insufficienza venosa arti inferiori. Stasi pelvica. Lombalgia.	Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario per le gestanti.
	Frequenti spostamenti	Eccessivo affaticamento.	Limitare il numero di spostamenti ripetuti per le gestanti.
	Lavori in postazioni elevate (scale, piattaforme)	Rischio di caduta dall'alto.	Divieto di svolgimento di lavori in postazioni elevate per le gestanti.
	Utilizzo di videoterminale	Disturbi dorso-lombari.	Valutare se il lavoro consente cambiamenti frequenti delle posture; organizzare il lavoro in modo da consentire alle lavoratrici di effettuare delle pause.

1. FORMALIZZAZIONE

Il presente documento è stato elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione, per le competenze allo stesso attribuite dall' art. 33 comma 1. del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con la collaborazione di:

Data della valutazione (gg/mm/aaaa)
22 Settembre 2025

Revisione n.
01

E dei seguenti soggetti:

Il Datore di Lavoro
(Roberta Tommei)

Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Responsabile
(Silvia Marengo)

Il Medico Competente
(Luca Pastacaldi)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Raffaela Ruggiero)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza lavoratori ed il medico competente (ove nominato) sono stati consultati in merito alla presente valutazione dei rischi.
Il presente documento comprende degli allegati, che sono parte integrante dello stesso.